CAMERA DEI DEPUTATI N. 1164-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **FOLCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SCELBA)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

Presentato alla Presidenza il 7 ottobre 1954

Adesione da parte dell'Italia all'Atto costitutivo della Commissione Europea per la lotta contro la febbre aftosa, approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

Presentata alla Presidenza il 2 febbraio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La costituzione di una Commissione europea di lotta contro la febbre aftosa, va collocata nel quadro dei provvedimenti internazionali assunti, per iniziativa della F. A. O., contro le malattie del bestiame che gravemente possono incidere sulla disponibilità delle scorte alimentari mondiali.

In occasione della conferenza di Copenhaghen del settembre 1952, vennero gettate

le basi di una efficace lotta contro l'afta epizootica, a seguito anche della grave situazione sanitaria determinatasi negli anni precedenti, ma soltanto nel 1953 si raggiunse un accordo fra la F. A. O. e la O. I. E. (Ufficio internazionale delle epizoozie), divenendo quest'ultimo, sul piano tecnico, organo consulente della stessa F. A. O.

Si ritenne peraltro indispensabile la costituzione di una Commissione europea, il cui atto costitutivo fu elaborato in una riunione convocata in Roma nel luglio dello stesso anno 1953, alla quale l'Italia partecipò insieme ai rappresentanti di altri undici Paesi. Tale Commissione europea ha un'amministrazione autonoma: la quota a carico dell'Italia per il relativo funzionamento, fissata in 5.000 dollari annuali, sarà sopportata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Fra le disposizioni dell'Atto, appare di fondamentale rilievo l'articolo 2 nel quale vengono elencate le misure sanitarie da adottarsi nei Paesi aderenti, con l'applicazione di uno o più dei metodi indicati nei quattro paragrafi dell'articolo stesso.

Per l'interesse che il problema riveste per il nostro Paese e per le finalità cui l'accordo si ispira, la Commissione, unanime, raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

FOLCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Atto costitutivo della Commissione europa per la lotta contro la febbre aftosa approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto indicato nell'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nella misura corrispondente al valore in lire italiane di 5.000 dollari U. S. A. annui, farà carico allo stanziamento del capitolo 297 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.